

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°14/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che nella giornata del 24 marzo 2012, presso un'area demaniale del Molo Audace del Porto Doganale di Trieste verrà realizzata una mostra storica di autovetture – storiche e contemporanee – e di cimeli storici del Reggimento “Piemonte Cavalleria”;

tenuto conto della richiesta presentata in data 9 marzo 2012 e successiva modifica ed integrazione di data 13 marzo 2012, dal Comando del Reggimento “Piemonte Cavalleria”, tesa ad ottenere l'utilizzo dell'area demaniale sopraccitata per la realizzazione dell'evento sopra menzionato;

ravvisata la necessità di predisporre, nell'area in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data xx.03.2012;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nell' area demaniale marittima del Molo Audace, indicativamente evidenziata in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso all'area in questione, viene consentito l'accesso, il transito e la sosta delle autovetture “Ferrari” appartenenti al Reggimento “Piemonte Cavalleria” destinate all'esposizione durante la mostra citata in premessa, nonché ai mezzi autorizzati dal Comando organizzatore - limitatamente per il tempo necessario all'allestimento dell'evento e successivo sgombero -, **nella giornata del 24 marzo 2012.**

Art. 2 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

2.1 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa derivare da terzi in conseguenza all'attività svolta;

2.2 – garantire la massima sicurezza al personale dell'organizzazione ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze dell'area interessata dal posizionamento dell'autobus e dalle attività previste, attraverso una propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure necessarie, avvalendosi di personale del proprio comando o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale, provvedendo a nominare un responsabile per tali funzioni.

Gli eventuali sinistri a cose e persone che dovessero occorrere a seguito delle attività in argomento resteranno ad esclusivo carico e colpa del richiedente;

2.3 – garantire l'accesso al Molo Audace ed il transito lungo lo stesso – non creando alcun ostacolo – degli eventuali mezzi di soccorso e/o emergenza diretti/provenienti alla/dalla elisuperficie non segnalata presente presso la testata del Molo;

2.4 – essere in possesso della copia della presente Ordinanza, e ove possibile esporla in posizione ben leggibile, in prossimità della zona oggetto delle attività richieste;

2.5 – osservare e far osservare nell’ambito dell’area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell’ambito dell’attività svolta;

2.6 – provvedere affinché le attrezzature e gli arredi portuali insistenti nelle predette aree, destinati all’ormeggio delle navi, siano sempre raggiungibili e liberi da persone e cose, per le eventuali indispensabili operazioni portuali ad esse collegate;

2.7 – riportare allo stato pristino, al termine dell’utilizzo, l’area demaniale marittima oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li 21 MAR. 2012

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
DIRETTORE
Dott.ssa Marina Bonassi

